

REGIONE PIEMONTE
Allegato N all'Assestamento di bilancio 2024 - 2026

**Nota integrativa all'Assestamento del Bilancio di Previsione finanziario della Regione Piemonte
2024 – 2026**

RELAZIONE

Il DDL "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 " viene assunto con la finalità di aggiornare le scritture contabili sulla base del disegno di legge di Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 presentato dalla Giunta regionale (Disegno di legge regionale 2 maggio 2024, n. 314, "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023"), in aderenza con quanto previsto dall'art. 50, comma 1, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", che dispone *"Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente (...)"*

La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. Come previsto dal comma 3 del D. lgs n. 118/2011 la nota integrativa allegata all'assestamento di bilancio indica:

- a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
- c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

L'art. 1, comma 787, lettera a) della L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto l'inserimento all'art. 50 del D. lgs n. 118/2011 del comma 3-bis, che recita:

" 3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito

dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza."

Il Rendiconto generale della Regione Piemonte (ddl 314/2024) fornisce dimostrazione dei risultati della gestione per l'esercizio 2023, che si chiude con un risultato di amministrazione pari ad euro - 1.201.188.772,98, comprensivo di un disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario negativo per euro -5.110.609.368,71, di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi sulla base della normativa vigente.

Come previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", è stata adottata dalla Giunta regionale la deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (D.G.R. n. 21-8381 del 29 marzo 2024, *Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni*) con la quale sono stati adeguati i residui attivi e passivi presunti a quelli risultanti dalla chiusura dell'esercizio 2023 e sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati.

Le variazioni fra l'ammontare dei residui finali definiti nel rendiconto generale 2023, rideterminati rispettivamente in euro 5.242.015.044,78 di residui attivi ed euro 5.853.148.910,40 di residui passivi, e l'ammontare dei residui attivi e passivi presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024, sono rappresentate nell'allegato A alla presente legge.

Si provvede inoltre alla definizione del Fondo di cassa iniziale 2024 in conformità con quanto disposto dall' articolo 6, comma 1, del ddl 314/2024, il cui importo coincide con il fondo di cassa presunto a inizio esercizio finanziario 2024, già iscritto nella legge regionale di bilancio n. 9/2024.

E' applicata al bilancio per l'esercizio corrente, in ottemperanza a quanto previsto al comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), la parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione, *per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione*, per la Regione Piemonte corrispondente ad euro 103.942.108,09. Le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato

di amministrazione, e la loro applicazione al bilancio, nei limiti sopra richiamati sono dettagliatamente articolate nell'allegato B alla presente legge.

Durante l'esercizio provvisorio 2024 (Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 35 "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 e disposizioni finanziarie*", e sulla base delle scritture contabili derivanti dal "*Preconsuntivo 2023 e definizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023*" si è provveduto ad anticipare in corso di gestione, con Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2024, n. 38-8242, l'applicazione al bilancio provvisorio in corso di gestione di risorse vincolate riferite al fondo per la disabilità confluite nella parte vincolata del risultato di amministrazione presunto per euro 5.000.000,00, al fine di consentire alla Regione Piemonte il tempestivo utilizzo delle risorse disponibili.

Con la successiva legge di bilancio n. 9/2024 si è altresì provveduto ad iscrivere, in applicazione della parte accantonata del risultato presunto di amministrazione 2023, la somma di euro 25.269.000,00 quale quota del risultato di amministrazione accantonato in specifici fondi in spesa del perimetro sanitario.

Oltre che con la presente legge di assestamento, le previsioni iniziali di bilancio per gli esercizi finanziari 2024 - 2026 hanno subito variazioni disposte con Deliberazioni della Giunta Regionale. per nuove o maggiori assegnazioni dello Stato o della UE con vincolo di destinazione, per compensazioni tra i capitoli della spesa, per prelievi dai fondi di riserva, oltre alle variazioni ai capitoli delle contabilità speciali.

Aggiornamento delle previsioni di entrate e spese

Al fine della predisposizione del presente disegno di legge si è provveduto ad una puntuale verifica delle previsioni di entrata iscritte nella legge regionale n. 9 del 26 marzo 2024, alla luce degli aggiornamenti disponibili e delle registrazioni di accertamento di entrata aggiornate. Si è inoltre proceduto all'analisi dei prevedibili accertamenti di entrata in corso di gestione, alla data del 20 luglio 2024, al fine di fornire al Collegio dei revisori le informazioni utili a consentire l'asseverazione degli equilibri prospettici, in riferimento all'applicazione del vincolo della sostenibilità finanziaria in materia di assunzioni di personale.

Dalle verifiche effettuate è emersa l'allineamento degli accertamenti effettuati in corso d'anno - alla data di predisposizione del presente ddl - con le previsioni di competenza contenute nel Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, anche alla luce delle proiezioni per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 2024.

A tale proposito si richiama che le iscrizioni in entrata, e parallelamente gli stanziamenti in spesa, riguardanti fondi a destinazione vincolata di provenienza statale, comunitaria o di altri soggetti per le quali non si disponeva all'atto della predisposizione del bilancio di previsione della quantificazione dei riparti o di altri elementi necessari per l'iscrizione stessa, avvengono di norma in corso d'esercizio con atto amministrativo a valere sul bilancio finanziario gestionale, sulla base delle comunicazioni e/o decreti degli enti erogatori.

Inoltre come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (ed in particolare dall'esempio 5) in sede di assestamento di bilancio si è provveduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione 2024-26, al medesimo livello di dettaglio definito in quella sede.

E' stata inoltre effettuata la verifica della necessità di ulteriori accantonamenti nel bilancio di previsione per fronteggiare eventuali risultati negativi delle società, avendo a riferimento le percentuali di partecipazione della Regione al 31.12.2023 e i risultati definitivi di esercizio alla medesima data, laddove disponibili. In esito alla verifica effettuata per il 2023 non sono emerse situazioni di necessità di ripiano di quote di capitale sociale a carico dell'Ente regionale.

Applicazione al bilancio di esercizio 2024 della parte accantonata e della parte vincolata del risultato di amministrazione 2023 (allegato B)

L'iscrizione a bilancio della parte accantonata e della parte vincolata del risultato di amministrazione 2023 avviene coerentemente con quanto previsto al comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), e con quanto previsto dal Decreto Legge 13 novembre 2015, n. 179, articolo 1, comma 9, lettera a), in relazione al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 ("Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Il comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), dispone che *“Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 [riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione] risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.”*. Tale importo, al netto di quanto applicato a bilancio riguardo ai fondi vincolati per anticipazioni di liquidità di cui al paragrafo successivo, per la Regione Piemonte corrisponde annualmente ad **una quota di euro 103.942.108,09**. Le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione 2023 e la loro applicazione al bilancio 2024 sono dettagliatamente articolate nell'allegato B alla presente legge.

Per quanto riguarda le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con successive modificazioni ed integrazioni), L'articolo 1, comma 603, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ha disposto la sostituzione dell'articolo 1, comma 458, della Legge 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” prevedendo, con decorrenza 1° gennaio 2022, la chiusura della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 452 della stessa Legge 190/2014 e stabilendo altresì che *“...alla chiusura della gestione commissariale la Regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento*

dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

L'intervento normativo richiamato, oltre a prevedere la chiusura della gestione commissariale ed il subentro della Regione Piemonte nei rapporti passivi da questa assunti nei confronti dello Stato, rinvia la modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al D.Lgs. 35/2013 secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi dal 692 al 700 della Legge 208/2015 in luogo dell'ormai superato articolo 1, comma 701 della L. 208/2015 legato alle modalità specificatamente previste per la Regione Piemonte in presenza della gestione commissariale.

In particolare, l'articolo 1, comma 700, lettera a), secondo periodo prevede, quale modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, che *"Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente"*. Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2022, per effetto del citato intervento normativo di cui all'articolo 1, comma 603, della Legge 234/2021, la modalità di utilizzo del fondo anticipazione liquidità accantonato nel risultato di amministrazione segue le prescrizioni di cui al richiamato l'articolo 1, comma 700, lettera a), secondo periodo della Legge 208/2015.

Parallelamente le norme introdotte sulla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in anni pregressi agli Enti territoriali (art. 1, commi 597- 603) hanno consentito alle Regioni e agli Enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti commerciali, che avessero un tasso di interesse pari o superiore al 3%, con una significativa riduzione degli oneri. L'intervento normativo ha previsto che i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità sia rinegoziati secondo i seguenti termini: il debito residuo al 31 dicembre 2021 viene rimborsato in trenta anni mediante rate annuali costanti - ad eccezione della rata in scadenza nel 2022 - comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento contemplate nei contratti di anticipazione originari.

Con il presente provvedimento pertanto si provvede all'applicazione a bilancio della somma residua consentita dell'avanzo, come illustrato nel paragrafo precedente parzialmente applicata in corso di gestione e con la legge 9/2024, per le ulteriori quote per le quali è prevista l'applicazione a bilancio 2024, nel limite dell'importo ammesso pari ad euro 103.942.108,09, come dettagliato negli allegati contabili.

Aggiornamento 2024 della ricognizione del contenzioso potenziale.

La composizione dell'avanzo accantonato al "fondo contenzioso" fa seguito alla relazione sullo stato del contenzioso in essere al 31 dicembre 2023 redatta dal Settore Avvocatura ai sensi dell'art. 20 del Regolamento n.9 di Contabilità della Giunta regionale secondo i criteri di graduazione del rischio individuati all'allegato A del medesimo regolamento:

"Il fondo rischi è costituito per l'importo corrispondente alla controversia in corso, qualora il debito sia certo e la passività potenziale venga individuata quale "probabile", ed è costituito per 24 importi che oscillano tra un range massimo del 49 per cento e minimo del 10 per cento qualora la passività sia individuata come possibile. La passività da evento remoto, la cui probabilità è stimata inferiore al 10 per cento non richiede accantonamento, fatta salva la discrezionale valutazione prudenziale dell'Ente. Eventuali controversie per le quali il Settore Avvocatura non disponga di elementi di valutazione del petitum possono determinare un accantonamento cautelativo quantificato in misura pari al valore medio degli oneri legali sostenuti nell'anno precedente per cause delle medesima tipologia."

Per stimare il livello di rischio di ciascuna vertenza, in termini di possibili passività a cui l'amministrazione potrebbe dovere fare fronte in caso di soccombenza giudiziale, si è seguita una diffusa metodologia che prevede la classificazione secondo tre livelli di rischio causa graduati dal maggiore al minore rischio. La metodologia già adottata negli anni precedenti porta ad una stima dei costi connessi, come di seguito evidenziato:

la passività potenziale può essere ritenuta **probabile** quando:

- a) nel contenzioso in essere il grado di giudizio precedente è risultato sfavorevole all'Ente;
- b) l'Ente ritiene sia più conveniente in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso; l'accantonamento previsto è pari al 100% del valore conosciuto.

la passività potenziale può essere ritenuta **possibile** quando:

- a) si è ancora in una fase in cui non si conosce l'esito del primo grado di giudizio nel contenzioso in essere;
 - b) la controparte persevera nell'azione contro l'Ente, nonostante il grado di giudizio precedentemente sia stato favorevole all'Ente stessa;
 - c) l'Ente valuta se sia conveniente o meno in termini di rapporto costibenefici risolvere in via anticipata il contenzioso;
 - d) l'orientamento giurisprudenziale al riguardo è controverso o alterno;
- l'accantonamento previsto è compreso tra lo zero ed il 40% del valore conosciuto.

la passività potenziale può essere ritenuta **remota** quando:

- a) il contenzioso è ancora in una fase d'istruttoria e non si conoscono le richieste della controparte;
- b) l'Ente ha prevalso in tutti i precedenti gradi di giudizio del contenzioso in essere;
- c) la richiesta non è documentata;
- d) l'Ente stesso non ritiene assolutamente conveniente in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso.

L'accantonamento dell'importo complessivo di euro 44.138.703,00 determinato nel ddl 314/2024 (rendiconto generale 2023 della gestione) è determinato secondo i criteri di cui all'art.20 comma 5 del Regolamento di Contabilità della Giunta regionale, ed è così composto

- euro 5.888.406,00 Accantonamento pari al 100% del valore delle controversie il cui rischio di soccombenza è valutato "probabile" per cause in materia non sanitaria
- euro 19.108.652,54 Accantonamento pari al 43% del valore delle controversie per cause non sanitarie con rischio di soccombenza valutato "possibile";
- euro 18.488.793,17 Accantonamento pari al 43% del valore delle controversie in materia sanitaria il cui rischio di soccombenza è valutato "possibile";
- euro 2.933,33 Accantonamento prudenziale pari all'1% del valore delle controversie il cui rischio di soccombenza è valutato "remoto";
- euro 649.917,96 Accantonamento per oneri legali relativi alle controversie valutate probabili e possibili.

Nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2024 non sono stati notificati contenziosi di nuova formazione derivanti dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, tributaria, né sono pervenute segnalazioni da parte dei Settori che evidenziassero l'emergere di eventuali debiti fuori bilancio da nuovo contenzioso.

Accantonamento Fondo perdite società partecipate

L'art. 21 del T.U.S.P. (D.Lgs 175/2016 e s.m.i.) rubricato "Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali" prevede che, nel caso in cui società partecipate da pubbliche amministrazioni presentino un risultato di esercizio negativo, queste ultime debbano accantonare, in un apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta.

L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Il rendiconto generale (ddl 314/2024) dà conto della rilevazione effettuata dal Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate, tenuto conto dei risultati di bilancio conseguiti dalle società partecipate dalla Regione dell'ultimo bilancio approvato, e delle comunicazioni di aggiornamento in merito alle partecipazioni indirette da parte di Finpiemonte S.P.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.P.A.

L'accantonamento per partecipazioni dirette e indirette nel rendiconto generale 2023 (allegato 22), è pari ad un totale di euro 1.980.194,65, di cui 964,76 per partecipate dirette (Caat SPA) e 1.979.229,79 per partecipate indirette, di cui alla data del presente provvedimento non è stato richiesto il reintegro.

In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" non sono emerse necessità di ulteriori accantonamenti a carico del bilancio corrente a copertura di potenziali perdite societarie derivanti dall'esercizio 2022. Pertanto non è prevista l'applicazione al bilancio 2024 di quote accantonate.

APPLICAZIONE ALL'ESERCIZIO 2024 DELLA PARTE ACCANTONATA 2023 IN ENTRATA E SPESA

La composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto generale, è costituita da:

- a) dalla quota vincolata del risultato di amministrazione, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista. L'elenco analitico dei vincoli sopra riportato, distingue i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- b) dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti (solo per le regioni) e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
- c) dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione;

d) l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

✓ Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, quale parte accantonata del risultato di amministrazione, per un valore complessivo pari a euro 3.745.927.274,11 i seguenti importi:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022: euro 360.366.003,79

Accantonamento residui perenti al 31/12/2022: euro 9.218.839,33

Fondo anticipazioni liquidità: euro 3.291.683.955,34

Fondo perdite società partecipate euro 1.980.194,65

Fondo contenzioso: euro 44.668.242,61

Altri accantonamenti: euro 44.670.885,08

Di seguito si riepilogano le quote di cui è previsto l'utilizzo in spesa nell'esercizio finanziario 2024 e le relative iscrizioni in entrata.

Si richiama che con l' Allegato 14 al bilancio di previsione 2024-2026 (legge 9/2024), è già stato previsto l'utilizzo anticipato di quote accantonate del risultato di amministrazione presunto della parte accantonata del risultato di amministrazione relativamente a:

PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE ENTRATA			PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE SPESA		
* FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 - (GIA' ART. 1, CO. 701, L. 208/2015 - ORA ART.1, COMMA 603, LEGGE 234/2021 quota di utilizzo 2024					
Cap.	denominazione	EURO	Cap.	denominazione	EURO
00036	UTILIZZO FONDI VINCOLATI DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 (ART.1, COMMA 603, LEGGE 234/2021)	3.291.683.955,34	000260	RIPIANO ANNUALE DISAVANZO PER ISCRIZIONE FONDI VINCOLATI DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 (ART.1, COMMA 603, LEGGE 234/2021)	130.192.164,28
			380257	FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 - (GIA' ART. 1, CO. 701, L. 208/2015 - ORA ART.1, COMMA 603, LEGGE 234/2021)	1.399.760.680,71
			380258	FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 - (GIA' ART. 1, CO. 701, L. 208/2015 - ORA ART.1, COMMA 603, LEGGE 234/2021)	1.761.731.110,35
TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE PER L'ESTINZIONE DI SITUAZIONI GIURIDICHE CORRELATE A MUTUI GARANTITI DALLA REGIONE)					
37	QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO IN SPECIFICI FONDI IN SPESA DEL PERIMETRO SANITARIO	25.269.000,00	217371	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE PER L'ESTINZIONE DI SITUAZIONI GIURIDICHE CORRELATE A MUTUI GARANTITI DALLA REGIONE (ART. 4 L.R. 8/2024)	25.269.000,00

Con il presente provvedimento si dispone l'utilizzo per l'esercizio 2024 di una ulteriore quota parte delle risorse accantonate come rappresentate nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2023 (ddl 314/2024), in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le seguenti fattispecie:

PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE ENTRATA			PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE SPESA		
Cap.	denominazione	EURO	Cap.	denominazione	EURO
26	QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO IN SPECIFICI FONDI IN SPESA	19.644.477,32	115243	SOMME DESTINATE ALLA POSSIBILE RESTITUZIONE IRBA A SEGUITO DELL' ORDINANZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA C-255/20 DEL 9 NOVEMBRE 2021 - QUOTA DA AVANZO	6.000.000,00
			135555	ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E DA SENTENZE ESECUTIVE - QUOTA ACCANTONATA NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	13.642.027,32
			126102	STUDI E COLLABORAZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE - QUOTA ACCANTONATA PERENTI	2.450,00

Di seguito si richiamano le motivazioni per l'applicazione delle voci di spesa.

- Il rendiconto generale 2023 (ddl 314/2024) registra un accantonamento per possibile restituzione tributi riscossi a titolo di IRBA (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione) a seguito dell'ordinanza della Corte di Giustizia Europea C-255/20 del 9 novembre 2021, pari ad euro 13.000.000,00. Sul tema si richiama che lo Stato italiano, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione sul finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite agli enti territoriali, aveva previsto la possibilità per le regioni a statuto ordinario di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni (art. 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e art. 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

La norma nel tempo è stata oggetto di controversia con ricorsi varie anche alla Corte di Giustizia Europea. I motivi del ricorso si fondavano principalmente sull'assunto che l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di seguito denominata IRBA, sarebbe stata un'altra imposta indiretta (quindi non armonizzata) gravante su un prodotto già colpito da accisa e conseguentemente dovrebbe essere applicato l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, che richiede come *conditio sine qua non* la finalità specifica.

Nei confronti dell'Italia la Commissione europea, a seguito dell'apertura della procedura di infrazione, con nota prot. C (2019)8232 del 27/11/2019 aveva inviato un parere motivato ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), invitando l'Italia a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al parere stesso. Lo Stato italiano è poi intervenuto abrogando l'IRBA dall'anno finanziario 2021 (legge 30/12/2020 n. 178). L'adeguamento dell'ordinamento regionale, imposto dal comma 629, aveva già trovato sistemazione per la Regione Piemonte nell'art. 2 della propria legge 23 dicembre 2020, n. 31. La Suprema Corte di Cassazione con numerose recentissime sentenze (tra le quali la n.6858/2023 e la n. 6687/2023) nell'esprimersi sulla prescrizione degli atti di accertamento oltre i 5 anni della Regione Campania, ha esteso la sua motivazione adducendo anche l'incompatibilità dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) con l'ordinamento unionale e affermando al contempo il diritto a richiederne il rimborso anche per le annualità precedenti alla sua abrogazione da parte del Legislatore (ovvero per gli anni d'imposta precedenti al 2021).

Considerata l'inversione di orientamento della Suprema Corte di Cassazione in ordine al diritto al rimborso dell'imposta versata nelle annualità precedenti al 2021 è stato stimato a titolo prudenziale un rischio di restituzione dell'imposta pari ad euro 13.000.000,00, di cui 6.000.000,00 a carico dell'esercizio 2024. L'accantonamento rispetta il principio di prudenza nella ponderazione dell'incertezza connessa all'andamento generale della questione a livello nazionale, tenuto conto che Regione ritiene di poter attivare azioni di rivalsa sullo Stato alla luce del fatto che il Legislatore, con la soppressione dell'IRBA dal 2021, ha voluto far "salvi" gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte. In considerazione dello stato di avanzamento dei contenziosi passivi in atto, l'importo è integralmente applicato al bilancio 2024.

-In relazione allo stato di maturazione del contenzioso sui costi per riserve d'appalto dei lavori di costruzione della nuova Sede Unica regionale, è prevista l'applicazione al bilancio 2024 di quote accantonate afferenti al fondo contenzioso per una quota complessiva di euro 13.642.027,32.

- E' stata inoltre richiesta l'applicazione di una quota pari ad euro 2.450,00 di quote accantonate nel fondo perenti, in materia di risorse idriche.

- APPLICAZIONE ALL'ESERCIZIO 2024 DELLA PARTE VINCOLATA 2023 IN ENTRATA E SPESA

- ✓ Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, quale parte vincolata del risultato di amministrazione, per un valore complessivo pari a euro 161.542.781,68 i seguenti importi:
- ✓ Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili euro 6.455.522,60
- ✓ Vincoli derivanti da trasferimenti euro 154.819.463,77
- ✓ Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui euro 0,00
- ✓ Vincoli formalmente attribuiti dall'ente euro 267.795,31
- ✓ Altri vincoli euro 0,00

In corso di esercizio provvisorio 2024 (Legge Regionale n. 35 del 19/12/2023) con Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2024, n. 38-8242 "Applicazione al bilancio provvisorio in corso di gestione di risorse vincolate riferite al fondo per la disabilità", sono stati iscritti fondi confluiti in avanzo vincolato nel risultato di amministrazione

presunto al 31.12.2023, relativi al fondo per la disabilità, per un importo pari ad euro 5.000.000,00 (capp. ai sensi del D.lgs 118/2011, articolo 42, comma 8 e del principio contabile allegato 4/2, punto 9.2.5.

ISCRIZIONE PARTE VINCOLATA ENTRATA			ISCRIZIONE PARTE VINCOLATA SPESA		
Cap.	denominazione	EURO	Cap.	denominazione	EURO
000028	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI	5.000.000,00			

In ottemperanza al comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018, con il presente Assestamento di bilancio si applicano al bilancio 2024 ulteriori quote della parte vincolata come riepilogato nel seguente prospetto:

ISCRIZIONE PARTE VINCOLATA ENTRATA			ISCRIZIONE PARTE VINCOLATA SPESA		
Cap.	denominazione	EURO	Cap.	denominazione	EURO
000028	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI	54.483.410,09		Capp. Vari Vedasi allegato B) all'Assestamento di bilancio - utilizzo risorse vincolate 2023	
000032	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI	1.683.371,99			
000033	AVANZO DERIVANTE DA VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE	267.795,31			
000038	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI - SANITA'	94.053,38			
	TOTALE	56.528.630,77			

APPLICAZIONE ALL'ESERCIZIO 2024 DELLA PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

- ✓ Compone il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, quale parte destinata agli investimenti, l'importo di euro 1.951.093,27.

In coerenza con quanto previsto dall' articolo 50, comma 3 bis del decreto legislativo 118/2011, tale componente può essere applicata a bilancio solo a seguito dell'approvazione della legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.

Destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico (art. 50 c. 3a) D. lgs. 118/2011)

La voce non è presente nel bilancio regionale

Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione (art. 50 c. 3b) D. lgs. 118/2011)

La voce non è presente nel bilancio regionale

Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. (art. 50 c. 3c) D. lgs. 118/2011)

Il Piano di rientro pluriennale del disavanzo

Per la copertura del disavanzo complessivo da recuperare negli esercizi successivi, sulla base del piano di rientro, come già negli esercizi finanziari precedenti, non è previsto il ricorso ad ulteriore indebitamento.

Prosegue l'attuazione del Piano di rientro pluriennale del disavanzo vigente, adottato con Deliberazione di Consiglio regionale 20 aprile 2022 n. 202 – 8317 recante “*Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 23 febbraio 2021, n. 120–3140 (Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 ai sensi dell'art. 111, comma 4 bis del d.l. 18/2020, conv. in L. 27/2020, sulla base delle risultanze di cui alla Legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 'Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019) quale presa d'atto dell'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024).*”

Sulla base delle scritture di rendiconto generale 2023, il disavanzo residuo al 31 dicembre 2023 è così determinato:

- a) quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro 727.717.712,60;
- b) quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui, ai sensi dell' articolo 3 del d.lgs. 118/2011 : euro 1.091.207.700,77;
- c) quota residua del disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 e dell' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016): euro 3.291.683.955,34.

Come già evidenziato, il recupero del disavanzo costituito a seguito del riaccertamento ordinario 2015 e del riaccertamento straordinario 2014, da riassorbire in quote costanti annuali è confermato pari ad euro 103.942.108,09 per esercizio finanziario; a questo si somma la quota di recupero annuale del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità, che a partire dall'esercizio 2022 è sostituita dalle quote variabili per ciascun esercizio finanziario stabilite con il nuovo Piano di rientro.

La composizione del risultato di amministrazione nei vari anni di riferimento è sinteticamente riepilogata nelle seguenti tabelle redatte secondo gli schemi del Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011):

Analisi del disavanzo	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO				
	Alla data di riferimento del rendiconto 2022 (1)	Disavanzo rendiconto 2023 (2)	Disavanzo ripianato nel 2023 (3)	Quota del disavanzo da ripianare nel 2023 (4)	Ripiano disavanzo non effettuato nel 2023 (5)
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e) = (d) - (c)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198	779.697.549,22	727.717.712,60	51.979.836,62	51.979.836,62	-
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui	1.143.169.972,24	1.091.207.700,77	51.962.271,47	51.962.271,47	-
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ,,,,					-
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)	3.420.102.062,74	3.291.683.955,34	134.205.118,53	134.205.118,53	-
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio Da ripianare con il piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio Da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Totale	5.342.969.584,20	5.110.609.368,71	238.147.226,62	238.147.226,62	-

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di preconsuntivo

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo ripianato)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge

(5) Indicare solo importi positivi

MODALITA' COPERTURA DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO rendiconto 2023	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 - quota residua e copertura per esercizio	727.717.712,60	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62	571.778.202,74
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui - quota residua e copertura per esercizio	1.091.207.700,77	51.962.271,47	51.962.271,47	51.962.271,47	935.320.886,36
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidita' ex DL35/2013 (solo per le regioni) - quota residua e copertura per esercizio	3.291.683.955,34	130.192.164,28	131.996.012,33	133.830.230,38	2.895.665.548,35
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUE (7)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Totale quota residua e copertura per esercizio	5.110.609.368,71	234.134.272,37	235.938.120,42	237.772.338,47	4.402.764.637,45

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti

In attuazione dell'art. 4, comma 5, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2 aprile 2015, analoghe tabelle sono riportate nella parte della relazione sulla gestione al rendiconto che analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio.

▪ **Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato I)**

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (ed in particolare dall'esempio 5) in sede di Assestamento di bilancio si è provveduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione, con le basi e gli algoritmi di calcolo già utilizzati in quella sede. L'analisi è stata effettuata al medesimo livello di dettaglio seguito in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, come stabilito dal citato esempio 5, si è articolata nelle seguenti fasi:

- Individuazione del maggiore tra importo stanziato e accertato;
- Applicazione della percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento;
- Calcolo del complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato). Se tale percentuale risulta inferiore a quella utilizzata in sede di bilancio, ai fini della verifica si fa riferimento a tale minore percentuale;
- Verifica della necessità di adeguare gli stanziamenti e o l'accantonamento al fondo.
- Si rimanda all'allegata tabella relativa al Fondo crediti dubbia esigibilità dei prospetti finanziari, la rappresentazione in dettaglio del suddetto Fondo per ciascun esercizio del bilancio 2021-2023, aggiornato con il provvedimento di assestamento.

Il Principio contabile evidenzia che il prospetto non svolge la funzione di dimostrare la metodologia seguita per calcolare il fondo. Pertanto, le percentuali indicate nella colonna d) non sono quelle individuate per determinare l'ammontare del fondo in applicazione del principio 3.3 della contabilità finanziaria, ma sono il risultato del rapporto tra l'accantonamento effettuato per ciascuna tipologia e l'importo della corrispondente tipologia stanziato nel bilancio di previsione (Principio contabile 9.9 di cui all'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)